

CARLO IBBA

**Liberalizzazioni, efficienza del sistema economico e qualità della produzione
legislativa ***

SOMMARIO: 1. I Convegni di “Orizzonti”.- 2. Impresa, mercato, liberalizzazioni, regole.- 3. Un filo conduttore inusuale.- 4. Il progressivo scadimento della produzione normativa.- 5. Solo alcuni esempi.- 5.1. Le società tra professionisti.- 5.2. La s.r.l. semplificata.- 5.3. Il contratto di rete.- 5.4. La composizione delle crisi da sovraindebitamento.- 6. Il ruolo dell’interprete e della comunità scientifica: una proposta conclusiva.

1.- I nostri convegni ruotano sempre intorno a un tema di grande ampiezza – le clausole generali, il diritto commerciale di fronte alla crisi –, in modo da poter interessare tutti gli studiosi del diritto commerciale (e di qualunque branca del diritto commerciale, dal societario all’industriale, dal diritto dell’impresa al diritto bancario e degli intermediari finanziari e assicurativi, ecc.); il tutto per favorire la partecipazione attiva di un elevato numero di studiosi.

Allo stesso tempo, possibilmente, questo “macro-tema” dovrebbe essere tale da consentire non solo di analizzare i singoli temi in esso inclusi ma anche di ordinarli secondo qualche criterio (e così, nel convegno del febbraio scorso, la dialettica o comunque il rapporto fra equità ed efficienza poteva costituire una chiave di lettura di almeno alcuni dei fenomeni indagati).

Stavolta l’idea – almeno, per come la intendo io – sarebbe quella di spaziare all’interno della nostra più recente legislazione economica, che sicuramente, considerata l’elevatissima produttività legislativa degli ultimi anni (parlo ovviamente in termini quantitativi, di quelli qualitativi dirò dopo), costituisce un “contenitore” sufficientemente ampio. Cito in disordine – fermandomi agli ultimi due anni – interventi vari sulle libere professioni e sui servizi pubblici locali, norme su Tribunale delle imprese, s.r.l. semplificata, accordi di ristrutturazione delle

* Intervento svolto a Roma il 6 luglio 2012 all’Incontro di presentazione del IV Convegno annuale di *Orizzonti del diritto commerciale* (“Impresa e mercato fra liberalizzazioni e regole”), del quale mantiene il taglio schematico e il tono discorsivo, con qualche rielaborazione e aggiornamento. Il lavoro è destinato agli “Studi in onore di Mario Libertini”.

imprese agricole, limitazioni all'uso del contante, cambiali finanziarie e altri strumenti di finanziamento delle imprese, ecc.

Un contenitore amplissimo, dunque, ma all'interno del quale, ancora una volta, si potrebbe provare a individuare un filo conduttore: si potrebbe verificare, cioè, se emerga una logica comune che leghi i vari interventi, una *ratio* sottesa ad essi o almeno a una parte di essi, o se invece la disciplina delle varie materie risponda a logiche differenti e non unificabili se non addirittura contrastanti.

2. - Innanzi tutto, due parole sul titolo: "Impresa e mercato fra liberalizzazioni e regole".

Preliminarmente occorrerebbe forse soffermarsi sul significato assegnabile ai suoi primi due termini, cosa che ragioni di tempo peraltro mi suggeriscono di non fare.

Mi piace però ricordare che "Impresa e mercato" è il titolo della relazione che tenne Oppo al Convegno svoltosi a Catania nel 2001 in ricordo di Giuseppe Auletta; e che giustamente Oppo – rimarcandone l'estrema ampiezza e gli svariati risvolti da esso implicati – lo reputava titolo adatto più a un intero convegno che ad una singola relazione (cfr. G. OPPO, *Impresa e mercato*, in ID., *Scritti giuridici*, VII, Padova, 2005, 181). Da questo punto di vista, dunque, il prossimo convegno di "Orizzonti", non so se volutamente o casualmente, traduce in pratica quell'osservazione.

Ricordo anche che in quella sede Oppo (*Impresa e mercato*, cit., 183), riprendendo proprio un'intuizione di Auletta, aveva evidenziato il ruolo centrale del contratto nel rapporto fra impresa e mercato ("l'autonomia contrattuale – scriveva G. AULETTA, *Contratto e mercato*, in ID., *Scritti giuridici*, VIII, Milano, 2001, 227 – crea il mercato ed a sua volta è assicurata dall'esistenza del mercato, secondo uno sviluppo circolare, in cui il contratto rappresenta il meccanismo funzionale alla circolazione dei diritti e allo svolgimento dell'impresa"); e anche questo, forse, è uno spunto che nel nostro convegno potrebbe trovare adeguato sviluppo.

La seconda parte del titolo ("fra liberalizzazioni e regole") enuncia invece una possibile chiave di lettura del materiale normativo da esaminare; e qui vanno ricordate, nella nostra più recente legislazione, alcune enunciazioni di principio che certamente denotano un *favor* per le liberalizzazioni ma la cui precisa portata andrebbe meglio indagata.

Mi riferisco da un lato alla pubblicizzatissima ma forse solo declamatoria previsione secondo cui "Comuni, Province, Regioni e Stato ... adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge" (art. 3, 1° co., d.l. 13 agosto 2011, n. 138); dall'altro, e soprattutto, alle "Norme generali sulle liberalizzazioni" contenute nell'art. 1 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, e in particolare a quella secondo cui "le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle

perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera" (art. 1, 2° co.); principio, questo, che potrebbe influenzare decisamente l'interpretazione di non poche disposizioni (di due delle quali ci occuperemo più avanti, nel § 5.1).

Nel titolo del nostro convegno, liberalizzazioni e regole parrebbero contrapporsi; ma su questa contrapposizione c'è da intendersi, soprattutto con riferimento al mercato.

Se il termine "liberalizzazione" allude a un processo che consiste, per lo più, nella rimozione di vincoli e restrizioni precedentemente esistenti (*rectius*: vincoli e restrizioni precedentemente esistenti *e non giustificati*), e se liberalizzare un mercato significa, in particolare, renderlo concorrenziale, contrapporre le liberalizzazioni alle regole potrebbe indurre a credere che il mercato liberalizzato sia un mercato senza regole.

Ciò evoca la discussione tra i fautori di una concezione naturalistica del mercato (il mercato quale realtà pregiuridica) e chi invece vede nel mercato un luogo o un istituto artificiale, frutto di regole giuridiche (è immediato il riferimento a N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 1998; con il quale dialoga, in una prospettiva di conciliazione delle due posizioni, B. LIBONATI, *Ordine giuridico e legge economica del mercato*, in *Scritti giuridici in onore di A. Pavone La Rosa*, I, 2, Milano, 1999, 633 ss.).

Scendendo su questo terreno, entra in gioco – mi pare – la distinzione fra norme che servono a strutturare e far funzionare in un certo modo un determinato mercato e norme che disciplinano i rapporti fra i soggetti che operano all'interno di quel mercato.

Il che mi ha richiamato alla mente alcune cose lette qualche tempo fa in un volumetto di Federico Ferro-Luzzi intitolato appunto *Regole del mercato e regole nel mercato* (Roma, 2009). Si tratta di una edizione provvisoria, per di più non inserita in una collana "referata" (se mi passate il termine) e perciò, secondo gli illuminati criteri di valutazione oggi imperanti, di nessun valore scientifico, ma che, se si va a leggerne i contenuti (criterio – mi rendo conto – certamente empirico e superato ma dal quale ancora non riesco a staccarmi), fornisce interessanti spunti di riflessione.

3.- Così, insomma, nei giorni scorsi, nel preparare questa chiacchierata di presentazione, mi stavo avviando sulla strada appena tratteggiata.

E avevo iniziato col fare un primo inventario di questa legislazione, muovendo dai quei provvedimenti nei cui titoli – al di là di *slogan* un po' fastidiosi: "Salvitalia", "CresciItalia", "SemplificaItalia" – ricorrono con frequenza termini quali "sviluppo", "crescita", "competitività", "concorrenza", "semplificazione", "efficientamento" (espressione, questa, che suscita in me una certa insofferenza ma che deve piacere moltissimo a qualche scrittore ministeriale) e via dicendo.

Poi, quando ho iniziato a scorrere, soltanto a scorrere, i contenuti dei vari provvedimenti, alcuni dei quali – devo dire – mi erano in precedenza sfuggiti, mi è venuto da pensare che ciò che li accomuna, al di là e prima ancora degli obiettivi di

fondo, è la sconcertante trascuratezza con la quale questi obiettivi vengono perseguiti.

Insomma, l'elemento comune che prima e più di ogni altro emerge dalla lettura di questi testi normativi sta nel fatto che si tratta sempre di prodotti legislativi *tecnicamente scadentissimi*.

E questo è particolarmente grave, in relazione a provvedimenti il cui obiettivo, spesso dichiarato, è appunto quello di rafforzare l'efficienza e la competitività del sistema economico; e che invece producono, proprio a causa dei loro difetti, effetti assai inferiori a quelli desiderati se non addirittura opposti a quelli desiderati: incremento del contenzioso, aumento dei costi di transazione e via dicendo.

Queste considerazioni mi hanno indotto a deviare dal mio proposito iniziale e a dedicare un po' di tempo a seguire questo anomalo filo conduttore: quello della pessima qualità della nostra produzione normativa. E così, confidando che i relatori successivi riportino la presentazione del prossimo convegno su binari più consueti, mi soffermo un po' su questa prospettiva.

4.- Il fenomeno non è certo nuovo.

Ancora in una pagina di Oppo si legge testualmente che "la nostra più recente legislazione in materia di rapporti economici appare tanto ambiziosa quanto tecnicamente sprovvista" (*Profilo sistematico dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi*, ora in ID., *Scritti giuridici*, I, Padova, 1992, p. 502).

Siamo nel 1981, e il provvedimento della cui tecnica legislativa si duole Oppo è la così detta legge Prodi che nel 1979 aveva introdotto e regolato l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; ma, se andiamo a rileggerlo, si tratta di un testo normativo che, confrontato con quelli di oggi, appare incomparabilmente migliore, direi quasi un modello di tecnica legislativa.

Poco più di quindici anni dopo il grido di dolore viene da Vincenzo Buonocore, che in un articolo originato da una legge Bersani e una legge Bassanini, entrambe del 1997, e intitolato *Il diritto commerciale "nascosto", ovvero dell'etica del legislatore e della certezza del diritto* (in *Giur. comm.*, 1998, I, ove, alle pp. 6 e 13 possono leggersi i passi virgolettati appresso), lamenta "lo scadimento costante e progressivo della 'qualità' dei provvedimenti" e parla di "testi improbabili nella forma e nel contenuto", che "rivelano ... assenza di *background* culturale, generico e specifico, e ... vengono meno ad un principio cardine qual è quello della coerenza interna dell'ordinamento" (più sintetico e colorito, pochi anni prima, G. PARTESOTTI, *Gli "Scritti giuridici" di Giorgio Oppo: Banca e titoli di credito*, in *Riv. dir. civ.*, 1992, I, p. 567, al quale, leggendo la riforma delle cooperative del 1992, "sembra che un pazzo si sia impadronito della Gazzetta Ufficiale").

Sempre Buonocore ricorda come in una rivista economica si fosse provato a misurare, con esiti davvero preoccupanti, *quanto costa all'Italia il caos legislativo in cui si trova* (cfr. ancora V. BUONOCORE, *op. cit.*, p. 5, testo e nota 13, ove il rinvio a

G. DELLACASA, *Quanto costa all'Italia il caos legislativo in cui si trova?*, in *Ec. e dir. del terziario*, 1996, p. 1055 ss.).

E' passata un'altra quindicina d'anni e la situazione è decisamente peggiorata, in singolare contrasto con il diffondersi e il progredire degli studi di tecnica della legislazione (cfr. fra gli altri S. CASSESE, *Introduzione allo studio della normazione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1992, p. 307 ss.; e G.U. RESCIGNO, voce *Tecnica legislativa*, in *Enc. giur. Treccani*, XXX, Roma, 1993;; ulteriori riferimenti ed ampia informazione in www.tecnichenormative.it; in R. PAGANO, *Introduzione alla legistica. L'arte di preparare le leggi*, Milano, 2004; ed in G. PASTORE, *Il valore delle regole di tecnica legislativa nel discorso del legislatore*, in *Tigor - Riv. di Scienza della comunicazione*, 2009 [www.rivistatigor.scfor.units.it], p. 11 ss.; v. inoltre, in www.senato.it, le *Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*).

Non si può scorrere una rivista specializzata senza leggere fondatissime critiche alla qualità di questo o quel testo normativo: sfogliando il fascicolo di *Giurisprudenza commerciale* che avevo sul tavolo al momento di preparare questo intervento mi sono imbattuto, a proposito di tre temi distinti, in chi lapidariamente conclude che “la confusione legislativa regna sovrana” e che “mai come in questo momento dominano compromessi e confusione” (G. MARASA', *Lucro, mutualità e solidarietà nelle imprese [Riflessioni sul pensiero di Giorgio Oppo]*, in *Giur. comm.*, 2012, I, p. 217); in chi lamenta “il tormentato iter legislativo della norma”, “l'arduo compito d'inquadrare la disposizione in esame”, “la sua non chiarissima formulazione e la sua non felice collocazione” nonché le “diverse, e per certi versi antitetiche, ricostruzioni interpretative” cui essa ha dato luogo (U. MORERA e G. OLIVIERI, *La variazione dei tassi nei contratti bancari a tempo determinato*, *ivi*, pp. 276-278); e in chi, su un piano più generale, osserva che “la riforma del 2003 è frutto di un'epoca di pensiero debole, in cui la precisione terminologica non è più un valore”, “con il risultato che anche le idee valide, che pur sono maturate nel frattempo sul terreno della politica legislativa, rischiano di impoverirsi in un quadro di incertezza normativa, favorito da una legislazione scritta in stile sempre più discorsivo” (M. LIBERTINI, *Note di lettura: “Le situazioni soggettive dell'azionista” di Enzo Buonocore, cinquant'anni dopo*, *ivi*, p. 322).

Il caos normativo è ormai tale che neppure il legislatore stesso ci si raccapizza più. Così, ad esempio, in materia di dismissioni di società pubbliche è arrivato a prorogare un termine al 30 settembre 2009 senza accorgersi di averlo già prorogato al 31 dicembre 2010 (cfr. infatti l'art. 71, co. 1, lett. c, l. 18 giugno 2009, n. 69; e l'art. 19, co. 2, lett. b, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, poi abrogato in sede di conversione); e in tema di s.r.l. a capitale ridotto – tratto in inganno dai suoi stessi *tourbillons* normativi – ignora in un comma quel che egli stesso ha stabilito pochi commi più sopra, prevedendo agevolazioni a favore dei giovani imprenditori che costituiscano società riservate... a imprenditori non giovani (i riferimenti nel § 5.2).

Per stare agli ultimi mesi, confesso di aver ingenuamente sperato che il così detto governo dei tecnici avrebbe portato una ventata nuova anche sul piano della *tecnica* legislativa, ma così certamente non è stato.

5.- Mi limito a quattro esempi, tratti dalle recenti discipline delle società tra professionisti, della s.r.l. semplificata, del contratto di rete d'impresa e della composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Ed è solo la mancanza di tempo che impedisce di trarre numerosi altri esempi dalla desolante normazione sui concorsi universitari (di cui penso che si parlerà nella seduta pomeridiana dei nostri lavori) dalla legislazione in tema di società a partecipazione pubblica, nella quale ormai da svariati anni "si registra un caotico susseguirsi di provvedimenti volti ad affrontare specifici problemi ma – oltre che tecnicamente sprovveduti e completamente privi di una visione d'insieme del fenomeno che intendono regolare – viziati da sconfortanti trascuratezze" (così constatavo in C. IBBA, *Le società a partecipazione pubblica: tipologia e discipline*, in *Le società "pubbliche"*, a cura di C. Ibba, M.C. Malaguti e A. Mazzoni, Torino, 2011, p. 1 ss.), o da altri provvedimenti degli ultimi anni.

5.1.- Sulla disciplina delle società tra professionisti (art. 10 l. 12 novembre 2011, n. 183, modificato – ma senza porre rimedio agli errori di cui dirò – dall'art. 9-bis d.l. 1/2012, inserito in sede di conversione dalla l. 24 marzo 2012, n. 27) ho scritto di recente, anche se in una rivista... di serie B (alla quale perciò mi permetto di rinviare i lettori che ritengano classificazioni del genere appropriate in sede agonistico-sportiva ma non in sede scientifica: C. IBBA, *Le società tra professionisti: ancora una falsa partenza?*, in *Riv. notar.*, 2012, p. 1 ss.), e non voglio ripetermi troppo.

Certo è che, dopo un dibattito quarantennale in cui tutti i nodi problematici erano stati sciolti, ci si sarebbe aspettati una legge un po' meno improvvisata e priva degli strafalcioni di italiano (vi si dettano disposizioni affinché "l'esecuzione dell'incarico [...] sia eseguito": è questa la prosa dell'art. 10, co. 4, lett. c, l. 183/2011) e di diritto di cui è invece costellata.

a) Per cominciare, il legislatore ha ripetuto l'errore che fece naufragare uno dei precedenti tentativi d'introduzione delle società professionali nel nostro ordinamento.

Mi riferisco alla così detta legge Bersani del 1997 (la l. 7 agosto 1997, n. 266: quella che fece arrabbiare Buonocore, ma lui si riferiva soprattutto alla disciplina della piccola società cooperativa), la quale, dopo aver abrogato l'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, aveva demandato la fissazione dei requisiti per l'esercizio societario delle professioni protette a un decreto ministeriale, ignorando che – trattandosi d'intervenire in materie regolate da norme di rango legislativo – la "delegificazione", per essere legittima, avrebbe richiesto un *iter* diverso e un provvedimento diverso, ossia un decreto del Presidente della Repubblica; tanto che poi – dopo due pareri negativi del Consiglio di Stato – il regolamento ministeriale non vide mai la luce.

Be', nel 2011 il legislatore – evidentemente ignorando questo precedente e non solo questo – è ricaduto esattamente nello stesso errore, perché anche stavolta ha rinviato a un regolamento emanato ai sensi del terzo (invece che del secondo) comma dell'art. 17, l. 23 agosto 1988, n. 400 (v. infatti l'art. 10, co. 10, l. 183/2011), ovvero a un decreto ministeriale, come tale abilitato a intervenire solamente “nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro”.

Consideriamo allora, ad esempio, il co. 7 dell'art. 10, secondo il quale “la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta”. Ora, preso alla lettera, un tale enunciato significa semplicemente che, se una società s'iscrive all'albo professionale, è soggetta al potere disciplinare del relativo ordine; letteralmente intesa, dunque, essa non pone l'obbligo di iscrizione (si noti anche l'uso del congiuntivo “risulti”) né tanto meno subordina all'avvenuta iscrizione la possibilità di esercitare legittimamente l'attività professionale, come pure avrebbe dovuto e, presumibilmente, voluto fare.

Siccome, però, l'interpretazione letterale è ormai un lusso che non ci possiamo più permettere, con un atto di fede può ricavarsi dalla norma che la società, per poter svolgere una determinata attività “riservata”, deve essere iscritta al relativo albo professionale. E questa è in effetti l'interpretazione unanimemente accolta nei primi commenti (incluso il mio), i quali peraltro non si fanno carico di dimostrare che essa “tenga” alla luce dei principi generali sulle liberalizzazioni che ho ricordato prima (nel § 2) e, in particolare, dei precetti contenuti nell'art. 1 d.l. 1/2012.

L'unico modo per farlo è, secondo me, non certo quello di sostenere che le professioni non rientrano fra le attività economiche cui tali precetti si applicano; bensì quello di rilevare che la norma, col rinvio all'art. 3 d.l. 138/2011, fa salve alcune restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e che fra di esse rientra l'obbligo d'iscrizione all'albo. Se così è, l'iscrizione può dunque ritenersi obbligatoria.

Il punto è, però, che tutti gli ordinamenti professionali – salvo quello forense, di cui dirò subito – prevedono l'iscrizione solamente per le *persone fisiche* in possesso dei requisiti di legge e non, quindi, per le società.

Ciò è tanto vero che in relazione alle società fra avvocati si è dovuto prevedere che la società “è iscritta in una sezione speciale dell'albo”, disciplinando altresì il procedimento d'iscrizione e la responsabilità disciplinare della società; e lo si è fatto con norme di rango legislativo (art. 27 ss. d. leg. 2 febbraio 2001, n. 96), dovendosi innovare a quanto previsto nel r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578.

Ora, invece, è un decreto ministeriale a stabilire che “la società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri...” (**art. 8 bozza di reg**); cosa che, peraltro, stavolta non ha suscitato osservazioni critiche da parte del Consiglio di Stato (v. infatti il parere n. 4832/2012), pur non essendo(mi) ben chiaro come possa considerarsi rispettata la gerarchia delle fonti.

b) Venendo ai “requisiti” delle società tra professionisti, e soffermando l'attenzione su uno solo dei tanti nodi interpretativi da sciogliere, è opinione

comune (pur se non condivisa da G. MARASA', *I confini delle società tra professionisti secondo l'art. 10 della l. n. 183/2011*, in *Società*, 2012, p. 397 ss.; e da C. IBBA, *op. ult. cit.*, p. 12 s.) che vi sia ricompresa la così detta "esclusività dell'oggetto sociale". Proviamo a vedere se è davvero così.

In realtà, nella disciplina in esame nessuna norma enuncia la regola secondo cui "la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l'esercizio della professione..."; come fa, ad esempio, l'art. 17.2 d. leg. 96/2001, stabilendo che "la società tra avvocati ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione dei propri soci" e facendo poi salva la possibilità di esercizio delle così dette attività strumentali.

E' invece presente una disposizione (contenuta nel co. 4, lett. a, dell'art. 10 d.l. 183/2011), secondo la quale possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda "l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci".

Ed è appunto da questo enunciato che pressoché tutti i primi commentatori, con un automatismo certo non giustificato dal tenore testuale della norma (ma la cattiva legislazione... genera assuefazione), ricavano la conclusione dell'esclusività.

Mi pare tuttavia innegabile che, presa alla lettera, la norma *non dice ciò che quasi tutti vi leggono*; dice un'altra cosa, ossia che l'attività professionale, nelle società tra professionisti, può essere svolta solo dai soci (e - aggiunge la lettera c - dai soci abilitati all'esercizio della professione).

Ora, può anche darsi - ed è anzi secondo me assai probabile - che l'enunciato non esprima una consapevole volontà legislativa ma sia l'ennesima manifestazione dell'imperizia del legislatore, che *minus* (o meglio, *altera*) *dixit quam voluit*; che si tratti, cioè, non di una scelta ma di un errore.

Non credo però che a tale errore possa porre rimedio l'interprete, desumendo dalla formula sopra riportata il divieto, per le società tra professionisti, di svolgere qualunque attività diversa da quelle professionali (sicché una società non potrebbe avere ad oggetto, ad esempio, la progettazione di opere di ingegneria civile e la loro realizzazione, poiché così facendo cumulerebbe l'attività professionale e quella dell'impresa di costruzioni).

Non è questo, infatti, il "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" (art. 12 disp. prel. c.c.). Né può trascurarsi che il divieto in questione si porrebbe quale eccezione al generale principio della libertà d'iniziativa economica, il che raccomanda la massima cautela interpretativa e fa dubitare della possibilità di dare rilievo a eventuali - ancorché, in ipotesi, condivisibili - "significati impliciti", anche in considerazione dei già ricordati principi generali sulle liberalizzazioni. Se (come prescrive di fare il citato art. 1, 2° co., d.l. 1/2012) "le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche" - e qui il divieto colpirebbe proprio l'esercizio di attività d'impresa, non quello della professione, sicché non vale il ragionamento fatto sopra in relazione all'obbligo d'iscrizione all'albo - "sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo" e "restrittivo", come può

reputarsi legittimo desumere dall'enunciato sopra riprodotto il divieto di svolgere attività economiche diverse da quelle professionali?

Molto altro vi sarebbe da dire, e si tratterebbe per lo più di osservazioni critiche. La nuova disciplina, infatti, lascia irrisolti numerosi altri problemi. Per ricordarne solo alcuni, non è chiaro se essa si applichi anche alla professione forense; non è chiaro se le società tra professionisti falliscano oppure no; non è chiaro quale sia il regime di responsabilità per le obbligazioni professionali; non è chiaro quale sia il regime fiscale dei redditi da esse conseguiti.

In queste condizioni, non credo proprio che ci si possa aspettare che l'istituto abbia successo e che il mercato dei servizi professionali si giovi della sua diffusione.

5.2.- Dalle società tra professionisti alle società a responsabilità limitata semplificate (che potrebbero essere, pur esse, società tra professionisti).

Un ipotetico "sommario" sull'argomento potrebbe recare tre titoletti: l'errore iniziale, la sua "lenta" correzione, la sorpresa finale.

L'errore iniziale è stato secondo me quello di riservare la fruibilità dell'istituto ai soli minori di 35 anni (così l'art. 2463-*bis*, 1° co., c.c., introdotto dall'art. 3 d.l. 1/2012): scelta che non mi pare trovi riscontro in alcuna esperienza straniera e verosimilmente ispirata solo dal desiderio di presentare questo istituto come una misura a favore dei giovani; aspetto che, non a caso, la stampa quotidiana continua a presentare con grande enfasi (v. il *Corriere della sera* del 22 luglio 2012, p. 8; o quello del 26 agosto 2012, p. 3, ove si riferisce che "il sottosegretario Catricalà ha ricordato ... la normativa che consente agli *under 35* di aprire una società a responsabilità limitata con un solo euro" come "provvedimento di bandiera"). Perché, insomma, favorire le nuove iniziative imprenditoriali *dei giovani* e non le nuove iniziative imprenditoriali *tout court*?

Certo è che – ancor più se si considera quel che accade oltre frontiera, in cui come accennavo l'agevolazione è fruibile a prescindere dall'età dei soci fondatori – concederla solo al di sotto di una certa fascia di età può rivelarsi, in sostanza, una misura *non liberalizzatrice ma limitativa* e, con ogni probabilità, *ingiustificatamente limitativa* (e v. i dubbi di costituzionalità prospettati – pur se prima dell'"invenzione" della s.r.l. a capitale ridotto – da P. REVIGLIONO, *La società semplificata a responsabilità limitata*, in *Nuovo dir. soc.*, 2012, p. 12).

Una scelta molto discutibile, dunque, dalla quale nasceva un problema (che cosa succede quando uno o più soci compiono 35 anni?), a mio avviso risolto malamente. Il testo originario dell'art. 2463-*bis* c.c. in tal caso prevedeva infatti, qualora non si fosse deliberata la "trasformazione della società", l'esclusione di diritto del neo-trentacinquenne.

Il che rendeva la posizione in società del meno giovane fra i soci del tutto precaria: salvo che egli avesse la maggioranza per deliberare quella che (più o meno propriamente) era chiamata trasformazione, la sua permanenza in società era in sostanza rimessa al buon cuore degli altri soci. In una società del genere,

evidentemente, chi sta meglio è il più giovane, che può aspettare il compimento della “maggiore età” (maggiore di 35 anni, intendo) da parte degli altri per diventarne il padrone.

In sede di conversione questa parte della disciplina è caduta. La l. 27/2012, infatti, ha integralmente riscritto l’art. 2463-*bis*; e il limite dei 35 anni, nel nuovo testo, rimane come requisito per la costituzione della società ma senza che il suo successivo superamento produca alcuna conseguenza.

A questo punto credo che finalmente ci si sia resi conto che, dopo tutto, il requisito dell’età aveva poco senso. Così, nella prima metà di giugno è stato diffuso il testo dell’art. 44 dello schema del così detto decreto sviluppo (“misure urgenti per la crescita del Paese”), in base al quale: a) veniva meno, nell’art. 2463-*bis*, il limite massimo dei 35 anni per l’accesso alla costituzione della s.r.l. semplificata, limite che aveva rilievo solo ai fini dell’esonero dal diritto di bollo e dagli onorari notarili; b) si imponeva poi, con una misura ripresa dall’esperienza tedesca, che una quota pari al 25% degli utili netti annuali fosse imputata a riserva indisponibile sino a che questa, unitamente al capitale, non avesse raggiunto l’ammontare di 10.000 euro.

Due modifiche a mio avviso equilibrate (alle quali pare non fosse estranea l’opera di G.B. Portale) e che mi avrebbero consentito di chiudere il discorso dicendo “meglio tardi che mai!”, ossia: finalmente, al terzo tentativo, la disciplina in esame ha raggiunto una sua compiutezza e una sua coerenza.

Qualche giorno fa però, per scrupolo, ho dato uno sguardo al testo definitivo del decreto sviluppo (d.l. 22 giugno 2012, n. 83) pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* e ho scoperto che le modifiche appena accennate non sono andate in porto. L’art. 2463-*bis* c.c. è rimasto immutato, quale risultava dall’intervento di marzo, e nel decreto sviluppo sono state introdotte alcune sorprendenti disposizioni che vi riassumo subito, partendo dalla rubrica dell’art. 44, che non recita più “società a responsabilità limitata semplificata” bensì “società a responsabilità limitata a capitale ridotto”.

Voi direte: “è la rubrica...”, ma non è solo la rubrica. Il 1° co., infatti, stabilisce che “fermo quanto previsto dall’articolo 2463-*bis* del codice civile” (ossia la previgente disciplina della s.r.l. semplificata che, ripeto, resta inalterata), “la s.r.l. a capitale ridotto può essere costituita ... da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione”.

Sembra dunque di capire che la s.r.l. a capitale ridotto – nella mente del legislatore ma, purtroppo, anche nelle norme scritte – sia cosa diversa dalla s.r.l. semplificata: il legislatore, cioè, ha sentito il bisogno di istituire un altro modello di s.r.l. “speciale” (uso i termini “modello” e “speciale” in senso puramente descrittivo), riservato agli *over 35*, autonomo e distinto rispetto a quello già previsto per gli *under 35*.

Ed è proprio così: perché la denominazione della società prevista nel decreto sviluppo è appunto quella di s.r.l. “a capitale ridotto” (art. 44, 3° co.) e la sua disciplina – che si ricava comparando il citato art. 44 con l’art. 2463-*bis* – si discosta da quella della s.r.l. semplificata quanto meno perché la s.r.l. a capitale

ridotto, oltre a non godere delle agevolazioni su onorari notarili e diritti di bollo e di segreteria, può avere per amministratori anche dei non soci (cosa non ammessa nella s.r.l. semplificata) e il suo statuto, parrebbe, non deve conformarsi al modello standard tipizzato con decreto ministeriale previsto per la s.r.l. semplificata.

La disciplina residuale della s.r.l. a capitale ridotto, poi, è quella generale della s.r.l. codicistica e non quella speciale della s.r.l. semplificata (ciò in virtù del rinvio contenuto nell'art. 44, 4° co.).

L'unico rinvio alla disciplina di quest'ultima è quello secondo cui "l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-*bis* del codice civile" (art. 44, 2° co.).

Da esso, poiché uno di tali "elementi" è il capitale, con un po' di buona volontà può ricavarsi che il suo ammontare può e deve essere inferiore a 10.000 euro e pari almeno a 1 euro (anche perché altrimenti il ripetuto riferimento al "capitale ridotto" risulterebbe privo di significato normativo). Meno agevole è ricomprendere nel rinvio altri profili della disciplina, fra i quali ad esempio la circostanza che i conferimenti debbano essere versati all'organo amministrativo (come stabilisce l'art. 2463-*bis*) piuttosto che presso una banca (secondo la regola generale enunciata all'art. 2464); mentre meriterebbe qualche approfondimento qui non possibile la situazione, verosimilmente frequentissima, di azzeramento *ab origine* del capitale determinato dalle spese di costituzione della società.

Al di là di ciò siamo dunque in presenza – come ho anticipato – di due diversi modelli, uno codicistico (art. 2463-*bis*) ed uno extracodicistico (art. 44 d.l. 83/2012), il primo per i minori e il secondo per i maggiori di 35 anni.

A seguire la logica del legislatore, verrebbe da dire che manca il terzo modello, ovvero la società mista (anagraficamente parlando)! E non è difficile prevedere che la tortuosità di questa costruzione finirà col creare problemi che, in un ordinamento normale, non avrebbero ragione di esistere.

Pensiamo ad esempio alla vendita delle quote dagli *over 35* agli *under 35*, che fortunatamente non è vietata (come non è vietata, ciò che mi sembra meno spiegabile, la vendita a soggetti diversi dalle persone fisiche), mentre è addirittura nullo, nella s.r.l. semplificata, il trasferimento in senso inverso: essa, oltre a rendere non più ammissibile l'amministratore non socio, obbligherà ad adeguarsi allo statuto-tipo della s.r.l. semplificata? E che cosa accade in caso di compresenza, nella stessa compagine sociale, di soci minori e soci maggiori di 35 anni?

Quale sia poi la *ratio* di tutto ciò; quali siano, insomma, le ragioni che hanno indotto il legislatore, all'ultimo momento, a estrarre dal cilindro questa s.r.l. a capitale ridotto francamente è difficile immaginare, se si eccettua la volontà di... perseverare nell'errore iniziale, vale a dire ("sbandierare") l'attenzione per i giovani. E perché non istituire – anziché due modelli "speciali" – un unico modello societario con capitale minimo inferiore a 10.000 euro, riservando poi alcune agevolazioni alle sole società i cui soci fondatori fossero tutti "giovani"?

Ma la legislazione-*thrilling* su s.r.l. semplificata ed a capitale ridotto ci riserva ancora una sorpresa (stavo per scrivere: "l'ultima sorpresa", ma ho poi prudentemente soppresso l'aggettivo).

In sede di conversione del decreto sviluppo, infatti, la l. 7 agosto 2012, n. 134, ha inserito nell'art. 44 il co. 4-*bis*, nel quale si pongono le basi per la concessione di "credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto".

Ricapitolando, dunque (e qui, di fronte all'ennesima svista, mi fermo): l'art. 44, 1° co., riserva la costituzione della s.r.l. a capitale ridotto agli ultratrentacinquenni, e il co. 4-*bis* dello stesso articolo prevede agevolazioni creditizie per i minori di 35 anni che (violando tale precetto) ne abbiano costituita una!

5.3.- Da una legislazione che ha le cadenze del *thriller* ad una (forse) a lieto fine: quella sul contratto di rete.

Com'è noto, si tratta di una figura contrattuale volta a incrementare la competitività delle imprese ma che ancora – a tre anni e mezzo dalla sua "tipizzazione" normativa – stenta a decollare, nel senso che, mentre il fenomeno economico delle reti d'impresе è in costante espansione, assai meno diffusi sono i contratti di rete finora conclusi.

Il fatto è che sono stati tre anni e mezzo di vita normativa a dir poco travagliata, nei quali il legislatore è intervenuto – al 6 luglio 2012 – ben cinque volte (la sua disciplina è stata infatti introdotta dalla l. 9 aprile 2009, n. 33, in sede di conversione del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5; ed è stata poi modificata dalla l. 23 luglio 2009, n. 99; dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78; dalla l. 30 luglio 2010, n. 122; e dal già citato d.l. 83/2012) senza ancora pervenire a un testo che possa ritenersi soddisfacente; e non è azzardato pensare che, ancora una volta, proprio la pochezza tecnica dell'articolato normativo, con i dubbi e le incertezze che esso suscita su punti centrali della disciplina, contribuisca a scoraggiare i potenziali fruitori dell'istituto dal servirsene.

Qualche anno fa, commentando la lacunosità della disciplina degli accordi di ristrutturazione, Gaetano Presti (*Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2006, I, p. 19) ha osservato che "è come se il legislatore avesse istituito un nuovo tipo di società senza chiarire se i soci rispondono limitatamente o illimitatamente per le obbligazioni sociali".

Ecco, per la rete d'impresе accade qualcosa del genere, perché il legislatore non è stato in grado di stabilire in modo univoco se la rete, oltre a dar vita a una serie di rapporti obbligatori fra le parti, sia o possa essere anche un centro d'imputazione unitario di diritti e obblighi.

Siamo dunque arrivati a questo: che il legislatore istituisce e regola uno schema contrattuale di cooperazione fra più soggetti e non riesce nemmeno a definire con certezza – evitando che sorgano dubbi su aspetti così qualificanti della disciplina – se esso dia luogo o possa dar luogo alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico o comunque di un patrimonio di destinazione cui imputare diritti e obblighi (né, in definitiva, quale sia il regime di responsabilità per le obbligazioni scaturite dall'attività svolta in esecuzione del contratto, sicché i

contraenti dovrebbero avventurarsi in un rapporto contrattuale senza sapere su chi graveranno le obbligazioni assunte nell'esecuzione dello stesso, e la medesima situazione d'incertezza dovrebbero subire i terzi interessati a contrattare con la rete).

Non stupisce, dunque, se metà della dottrina nega l'ammissibilità della rete-centro d'imputazione e l'altra metà la afferma (dividendosi poi, quest'ultima, fra chi configura la rete come soggetto giuridico e chi come fenomeno di separazione patrimoniale). Nella disciplina della rete d'impresa, infatti, si trovano norme che danno ragione agli uni e norme che danno ragione agli altri.

Perché la legge – questa, almeno, è la mia lettura, ma ne riconosco l'opinabilità, stante l'ambiguità dei dati normativi – ammette sia la rete meramente obbligatoria che quella associativa (ovvero, con terminologia consortile, la rete interna e quella con attività esterna), quest'ultima consentita dalla parte finale dell'art. 3, co. 4-ter, d.l. 5/2009, là dove include fra le modalità di perseguimento degli scopi tipici della rete quella consistente nell'“esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”.

Il punto è però che, purtroppo, il legislatore *ha regolato promiscuamente le due subfattispecie*, le quali avrebbero invece bisogno, ovviamente, di discipline almeno in parte nettamente distinte.

Così, ad esempio, rispetto a una rete meramente interna è del tutto fuor di luogo il rinvio agli artt. 2614 e 2615 c.c., che disciplinano il fondo consortile e la responsabilità per le obbligazioni consortili (art. 3, co. 4-ter, lett. c, d.l. 5/2009); mentre riguardo alla rete-centro d'imputazione unitario è stupefacente (oltre che smentito dal rinvio ai due articoli appena citati) che la legge configuri l'istituzione del fondo comune e la presenza di un organo dotato di poteri di rappresentanza come meramente eventuali (art. 3, co. 4-ter, lett. c ed e, d.l. 5/2009); ed è del tutto incongruo, passando al regime pubblicitario, che siano previste tante iscrizioni nel registro delle imprese quanti sono i partecipanti, invece che una sola “intestata” alla rete (art. 3, co. 4-quater, d.l. 5/2009).

Avevo preannunciato, però, un lieto fine.

Nella mia cronistoria, in effetti, mi ero fermato al decreto sviluppo di giugno (d.l. 83/2012, art. 45), che aveva apportato alcune modifiche qui non significative e già parzialmente “ritoccate” ad agosto in sede di conversione. Ma nella già ricordata legge di conversione (l. 134/2012, art. 1) il legislatore ha pressoché integralmente sostituito l'art. 3, co. 4-ter più volte richiamato, e a un primissimo esame il nuovo testo – pur non esente da imprecisioni e difetti di coordinamento – sembra risolvere gran parte dei dubbi sul tappeto.

Esso infatti, fra l'altro, prevede espressamente la possibilità che il contratto istituisca “un fondo patrimoniale comune e un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi”, e (solo) per tale evenienza: a) impone l'indicazione nel contratto della denominazione e della sede della rete; b) prevede l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo in cui la rete ha sede, precisando che con tale iscrizione “la rete acquista soggettività giuridica”; c)

disciplina il fondo e il regime di responsabilità mediante rinvio agli artt. 2614 e 2615 c.c.; b) delinea una disciplina contabile che ricalca (e rinvia a) quella prevista dall'art. 2615-*bis* c.c. per i consorzi con attività esterna.

Per una volta, dunque, credo ci si possa rallegrare per il risultato finale, raggiunto forse recependo alcuni suggerimenti dottrinali.

Certo, però, è preoccupante che per arrivare a tanto – per dettare, cioè, alcune regole tutto sommato abbastanza ovvie e ben presenti nella letteratura sull'argomento – siano stati necessari ben sei interventi legislativi nel giro di poco più di tre anni (due nel 2009, due nel 2010 e due nel 2012), con continui stravolgimenti della disciplina che non possono non aver avuto ripercussioni negative sulle imprese coinvolte e sul mercato (si pensi solo all'incerta situazione venutasi a creare, *medio tempore*, con riferimento alle reti con attività esterna).

5.4.- Nello scritto che ho ricordato prima, Buonocore (*op. cit.*, p. 7) stigmatizzava fra l'altro "l'innaturale incidenza del *turnover*" normativo, ossia il fatto che le nuove norme fossero spesso modificative di norme e istituti già vigenti, con conseguente accorciamento della vita media delle disposizioni, a tutto discapito della certezza e della stessa conoscibilità del diritto da parte di chi dovrebbe osservarlo.

Probabilmente non arrivava a immaginare, però, che la rapidità di questo *turnover* sarebbe poi aumentata vorticosamente, come abbiamo appena potuto constatare, ad esempio, con riferimento al contratto di rete (sei interventi legislativi in tre anni e mezzo) e alla s.r.l. semplificata (quattro interventi in meno di sette mesi).

A ulteriore riprova di questo continuo "fare, disfare e riaggiustare" del legislatore segnalo l'*iter* della disciplina delle crisi da sovraindebitamento; un *iter* veramente curioso ma altrettanto istruttivo, anche perché illuminante delle ragioni che possono determinare il percorso e la sorte di un determinato provvedimento, l'approvazione di un testo piuttosto che di un altro.

Ne sono venuto a conoscenza un po' per caso: qualche mese fa, nel correggere le bozze di un volumetto sulla pubblicità delle imprese, mi sono accorto (anzi, qualcuno mi ha segnalato) che la disciplina in questione istituiva un'ennesima sezione speciale del registro delle imprese (confermando che l'inutilità e dannosità delle sezioni speciali è ormai chiara a tutti tranne che al legislatore); così, ho iniziato a seguire l'evolversi di questa normativa e mi sono reso conto che ad ogni giro di bozze mi trovavo di fronte una disciplina diversa.

Infatti: il 23 dicembre 2011 entrano in vigore le "disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento" contenute nel d.l. 22 dicembre 2011, n. 212; poco più di un mese dopo, la l. 27 gennaio 2012, n. 3, detta una completa e articolata disciplina della materia (entrata in vigore il 1° marzo), sensibilmente diversa da quella appena introdotta; dopo di che la disciplina contenuta nel decreto-legge viene soppressa in sede di conversione dalla l. 17 febbraio 2012, n. 10 (entrata in vigore il 21 febbraio).

Riepilogando, dunque, la composizione delle crisi da sovraindebitamento è stata regolata dal decreto-legge sino al 21 febbraio, è rimasta priva di disciplina dal 21 febbraio al 1° marzo e, a partire da questa data, è disciplinata dalla legge n. 3.

Ma non è finita qui, perché il 14 marzo 2012 (cioè, esattamente quattordici giorni dopo l'entrata in vigore dell'ultima disciplina) il Governo ha approvato uno schema di disegno di legge che rimodifica la disciplina, sostanzialmente reintroducendo gran parte delle regole contenute nel decreto-legge non convertito.

Indiscrezioni di Palazzo – non so se vere ma sicuramente verosimili – dicono che tutto ciò è stato fatto solo perché il senatore dal quale proveniva la proposta poi sfociata nella legge n. 3 non intendeva rinunciare a dare il proprio nome alla disciplina in questione; sicché si è convenuto di approvare quel testo, pur nella consapevolezza di doverlo, appena possibile, modificare riproponendo i contenuti del decreto-legge lasciato decadere.

Il che significa – mi pare – che l'interesse di quel senatore è stato ritenuto meritevole di tutela più dell'interesse degli operatori alla fruibilità del nuovo istituto e alla stabilità della sua disciplina. Se questo fosse vero, e temo che lo sia, verrebbe da dire che davvero la misura è colma.

6.- Chiudo qui la pars *destruens* (che peraltro potrebbe durare una giornata intera) e vengo alla parte propositiva, alla quale del resto esortava Oppo quando osservava che lo scadimento della produzione legislativa “pone all'interprete un problema, più che di metodo, di coscienza”.

Scriveva infatti Oppo che, “quando gli obiettivi ‘politici’ meritino di essere perseguiti (ed il giudizio al riguardo spetta all'interprete ... solo in termini di legittimità costituzionale), non sembra che il nostro compito sia quello – ancorché agevole e tentatore – della caccia agli errori, magari con risultati paralizzanti. Il compito è invece quello di ricreare fin dove possibile una coerenza precettiva ed applicativa, responsabilizzando su questa linea quanti sono chiamati a gestire gli interessi coinvolti nella concreta vicenda normativa”; parole (che, come quelle riportate nel capoverso precedente, si leggono in *Profilo sistematico dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi*, cit., p. 502) con le quali credo si possa tutti convenire.

E' certamente questo il compito del giurista, chiamato a interpretare uno od altro enunciato, uno od altro provvedimento, “superando equivocità e lacune delle formule” (come invita a fare ancora G. OPPO, *op. ult. cit.*, p. 503); anche se per svolgerlo deve, con frequenza ormai quotidiana, spingere all'estremo limite la potenzialità precettiva dei vari enunciati, rischiando talvolta di avallare soluzioni che vanno al di là di quelle consentite dalle “formule” (con il proliferare di interpretazioni correttive) e comunque di contribuire, facendo uso di una discrezionalità interpretativa sempre più ampia, ad una sempre maggiore incertezza del diritto.

La portata del fenomeno che ho sommariamente descritto, tuttavia, è di tale gravità e di tale ampiezza che – in una prospettiva di medio-lungo periodo – non si

può non avvertire che “ricreare ... una coerenza precettiva ed applicativa” dei vari provvedimenti, quand’anche sia possibile, non basta.

Non basta, perché in tal modo si risolvono *singoli problemi interpretativi ma non il problema di fondo*: se il legislatore continua a sfornare prodotti inadeguati ogni benemerito sforzo interpretativo sul singolo dato normativo sarà, a lungo andare, vanificato dal proliferare di altre decine o centinaia di provvedimenti incongrui.

E’ del resto intuitivo che, se le così dette infrastrutture giuridiche sono fondamentali per rafforzare la competitività di un sistema economico, tale rafforzamento non potrà mai aversi fin tanto che i mattoni di queste infrastrutture continueranno ad essere difettosi o mal sistemati (rubo l’immagine ancora a G. PRESTI, *op. cit.*, p. 19 s.).

Così, ad esempio, si parla tanto dell’incidenza negativa sulle imprese e sul sistema economico della lentezza della giustizia, una giustizia ingolfata da un contenzioso abnorme; tanto che questo induce, per sfoltirlo, a misure molto drastiche e a mio avviso discutibili, quali la recentissima previsione dell’inammissibilità dell’appello qualora l’impugnazione non abbia una “ragionevole probabilità di essere accolta” (nuovo art. 348-ter c.p.c., introdotto dall’art. 54 d.l. 83/2012)!

Ma quanto questo abnorme contenzioso è causato o incentivato da una legislazione così confusa? Quanto, insomma, il legislatore stesso è causa o almeno concausa del male che vorrebbe combattere?

Ecco perché – dicevo – ricreare la coerenza precettiva e applicativa dei singoli provvedimenti è necessario ma non è sufficiente; e si avverte l’esigenza di promuovere un’inversione di tendenza *sul piano della qualità della produzione normativa*, senza la quale qualunque tentativo di rendere più competitivo il sistema economico è destinato al fallimento.

Mi piacerebbe quindi che la comunità scientifica (magari proprio quella che si raccoglie in Associazioni come la nostra) trovasse il modo di far sentire la sua voce, di farsi promotrice di iniziative che mirino a creare le condizioni per rimuovere le cause che sono alla base di una legislazione così inadeguata e per giungere a un cambiamento di rotta certo difficile e non realizzabile nel breve periodo, ma non per questo tale da non essere posto con forza quale obiettivo cui tendere.

In caso contrario crescita, competitività, semplificazione resteranno solo delle belle parole, e temo che non sarà possibile “efficientare” alcunché.